

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Talè “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”

Signori Consiglieri,

la seguente proposta prevede alcune modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, che scaturiscono dal confronto con il mondo venatorio e dalla opportunità di uniformare la normativa marchigiana a quella in vigore in altre regioni d'Italia. Attualmente il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 stabilisce che qualora il pagamento della quota di iscrizione all'ATC di residenza, da effettuarsi entro il 30 giugno, avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10% e, del 50% se si supera il 31 luglio. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza il cacciatore deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio e che il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 50%. Ebbene, gli incrementi 'sanzionatori' pari al 50% della quota appaiono eccessivi e si propone una maggiorazione fissa del 10% sia per l'iscrizione fuori dai termini all'ATC di residenza che all'ATC diverso da quello di residenza.

La seconda modifica proposta, riguardante l'introduzione del comma 5 bis all'articolo 29 della l.r. 7/1995 “Tesserino di caccia”, è volta a puntualizzare che l'annotazione dei capi di selvaggina sul tesserino deve avvenire ad abbattimento accertato; non sempre, infatti, il cacciatore ha la cognizione immediata sull'effettivo abbattimento della preda e occorre attendere l'operazione di recupero. Un esplicito riferimento agli “abbattimenti accertati” è già contenuto in diverse normative regionali sull'attività venatoria, tra cui la legge 26/1993 della Regione Lombardia.

La terza modifica proposta prevede che il funzionamento degli appostamenti fissi per i colombacci sia consentito dal primo settembre al 15 novembre, anziché dal primo ottobre al 15 novembre. In tal modo si va ad ampliare il territorio di pre-apertura dell'attività venatoria.

La presente proposta di legge non ha rilevanza finanziaria e non comporta, pertanto, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.